



RESPONSABILITÀ CIVILE - Magistrati e funzionari giudiziari- in genere

CASS. CIV., SEZ. III, 5 MARZO 2015, N. 4446.

La "responsabilità civile del magistrato" ricorre solo quando la violazione di legge deriva da negligenza non scusabile, cioè quando vengono disattese le soluzioni normative chiare, certe ed indiscutibili, e non quelle frutto di interpretazione, a meno che essa non sia completamente discostata dai principi di diritto, nella forma del dolo e della colpa grave. La responsabilità può sorgere anche dal compimento di un singolo atto, conclusivo del procedimento o con valenza solo endo - procedimentale, ossia finalizzata al progredire del giudizio verso la sua naturale conclusione. Inoltre, quando l'azione risarcitoria è fondata su un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari d'impugnazione od altri rimedi previsti; mentre il medesimo termine decorre dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso solo quando nei confronti del provvedimento in questione non siano previsti rimedi di sorta.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B.	- Presidente -
Dott. D'AMICO Paolo	- Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco M.	- rel. Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo	- Consigliere -
Dott. PELLECCIA Antonella	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11736-2014 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, C/O OMNIA SERVICE 2P VIA DUILIO 22, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -

Contro

STATO ITALIANO;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 13/03/2014 R.G.N. 3269/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l'Avvocato S.S.;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 19 gennaio 2009 l'avv. S.S. convenne in giudizio lo Stato italiano, davanti al Tribunale di Perugia, per chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, conseguenti all'adozione di vari provvedimenti giudiziari, assunti dalla Procura della Repubblica, dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Roma, nonché dalla Corte di cassazione, asseritamente rientranti in fattispecie di responsabilità civile dei magistrati. Tali provvedimenti erano relativi ad un processo penale che vedeva l'avv. S. imputato del reato di cui all'art. 342 c.p..

Si costituì in giudizio l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda, compensando le spese di giudizio.

2. Avverso tale provvedimento l'avv. S. ha proposto reclamo, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 5, comma 4, e la Corte d'appello di Perugia, con decreto del 13 marzo 2014, ha rigettato il gravame, confermando l'impugnato provvedimento e condannando il reclamante al pagamento delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, richiamando la sentenza 5 maggio 2011, n. 9910, di questa Corte di legittimità, che doveva essere condiviso l'assunto del Tribunale circa l'avvenuto decorso del termine di decadenza biennale di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2. Tale termine, infatti, decorre dal momento in cui siano stati esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione, se l'azione risarcitoria si fonda su di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio; mentre decorre dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso quando nei confronti del provvedimento non siano previsti rimedi di sorta.

Quanto al merito, la Corte d'appello ha rilevato che la questione posta dal reclamante aveva ad oggetto "esclusivamente la mancata applicazione di norme di diritto interno e la loro interpretazione";

nè, del resto, poteva essere accolta la tesi secondo cui i provvedimenti contestati erano frutto di violazione di legge inescusabile, anche perchè quelli emessi in primo grado erano stati confermati dalla Corte di cassazione. D'altra parte, l'azione di responsabilità civile del magistrato non può costituire uno strumento per riaprire il dibattito sulla correttezza o meno dell'interpretazione adottata dai giudici nei provvedimenti della cui legittimità si discorre; nè poteva ravvisarsi, ad avviso della Corte perugina, la violazione dei principi contenuti nella sentenza 24 novembre 2011 della Corte di giustizia dell'Unione Europea, poichè essa si riferisce soltanto alla necessaria responsabilità dello Stato per l'omessa applicazione, da parte dei magistrati, della normativa comunitaria.

3. Contro il decreto della Corte d'appello di Perugia propone ricorso l'avv. S.S., con atto affidato a sei motivi.



Resiste il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, con controricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Nell'udienza pubblica del 1 dicembre 2014 il ricorrente, terminata la discussione, ha depositato osservazioni scritte, ai sensi dell'art. 379 cod. proc. civ., in riferimento alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che è infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata dall'Avvocatura dello Stato nelle proprie difese, per omesso deposito nel termine di dieci giorni dalla notifica. Il ricorso, infatti, che la stessa Avvocatura dello Stato dichiara essere stato notificato il 16 aprile 2014, risulta depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Perugia - come prescrive la L. n. 117 del 1988, art. 5, comma 4, - in data 24 aprile 2014, per cui è certamente tempestivo.

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, sul rilievo che la sentenza n. 9910 del 2011 di questa Corte sia errata e, come tale, da disattendere.

Rileva il ricorrente che quella pronuncia non costituisce un precedente attendibile e che la previsione di legge circa la decorrenza del termine biennale dal momento dell'esaurimento del grado del procedimento nel quale si è verificato il fatto determinativo del danno si riferirebbe soltanto ai provvedimenti cautelari e sommari e non ai provvedimenti di impulso privi di autonomia processuale. Tale interpretazione risponderebbe anche ad una finalità di economia processuale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4), nonché dell'art. 111 Cost., comma 6.

Rileva il ricorrente di aver fatto presenti alla Corte d'appello, nell'atto di reclamo, le ragioni per le quali non concordava con la decisione del Tribunale circa l'intervenuta decadenza per decorso del termine biennale; sicchè la decisione impugnata sarebbe evidentemente errata.

3. I due motivi ora in esame, da trattare congiuntamente perchè pongono, in sostanza, il medesimo problema, sono privi di fondamento.

Il ricorrente rileva, a sostegno delle proprie doglianze, l'erroneità della sentenza n. 9910 del 2011 di questa Corte, la quale non costituirebbe un precedente utilmente richiamabile ai fini della decisione.

Il Collegio ritiene opportuno, per chiarezza di esposizione, richiamare il testo della L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2:

"L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i



provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile".

La sentenza n. 9910 del 2011 di questa Corte - che il giudice d'appello ha richiamato a sostegno della propria decisione - ha interpretato detta norma nel senso che nel giudizio per l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati, fatto costitutivo è il singolo comportamento, atto o provvedimento (o diniego di giustizia) posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni. Pertanto, quando l'azione risarcitoria sia fondata su di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti, mentre il medesimo termine decorre dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso solo quando nei confronti del provvedimento in questione non siano previsti rimedi di sorta.

Tale pronuncia - che il Collegio condivide ed alla quale intende dare oggi continuità - è del tutto conforme al dettato ed alla logica ispiratrice della norma, che è concepita tenendo presente che la responsabilità civile dei magistrati può sorgere anche dal compimento di un singolo atto (sentenza 25 febbraio 2005, n. 4084);

atto che può essere conclusivo del procedimento davanti al giudice che lo emette (caso classico, la sentenza definitiva), ma può anche avere una valenza solo endoprocedimentale, ossia finalizzata al progredire del giudizio verso la sua naturale conclusione. Ciò è confermato, ad esempio, da ulteriori pronunce emesse da questa Corte - fra le quali giova richiamare le sentenze 4 gennaio 2001, n. 76, e 24 dicembre 2002, n. 18329 - nelle quali il provvedimento asseritamente fonte di responsabilità civile riguardava la libertà personale.

A fronte di tale orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Corte di merito, il ricorrente - citando l'espressione della legge che si richiama all'esperienza dei mezzi ordinari di impugnazione o degli altri rimedi avverso i provvedimenti cautelari e sommari - osserva che tale calcolo della decorrenza non dovrebbe valere per i "provvedimenti di impulso/avanzamento processuale privi di autonomia processuale quali sono la richiesta o il decreto di rinvio a giudizio, funzionali direttamente all'iter del processo".

Ora, a prescindere dal fatto che la richiesta di citazione e il decreto di rinvio a giudizio, non essendo atti autonomamente impugnabili, rientrano nella seconda delle ipotesi previste dall'art. 4, comma 2, cit. - sicchè il termine biennale di proponibilità dell'azione decorre dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito sono stati assunti - il Collegio rileva che le censure proposte nei motivi in esame sono formulate in modo tale da non permettere un'adeguata valutazione della loro rilevanza ai fini della decisione. Il ricorso, infatti, avrebbe dovuto specificare, in relazione a ciascun singolo provvedimento



asseritamente lesivo, in che modo un diverso sistema di calcolo del termine biennale avrebbe consentito, anzi imposto, una decisione diversa, ossia una decisione che non fosse di intervenuta decadenza; precisazione che era evidentemente necessaria anche ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Il ricorso, invece, non contiene alcuna specifica osservazione sul punto, limitandosi ad una generica critica della sentenza sopra richiamata, che di per sè non è sufficiente a scardinare la motivazione del provvedimento impugnato (si veda, in proposito, la sentenza 5 febbraio 2013, n. 2637, di questa Corte, emessa in un giudizio analogo, nel quale il ricorso presentava il medesimo difetto).

Il primo ed il secondo motivo, dunque, sono rigettati.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 117 del 1988, art. 2, commi 2 e 3, nonchè dei principi di cui alla sentenza 24 novembre 2011 della Corte di giustizia dell'Unione Europea (nella causa C-379/10).

Rileva il ricorrente che le violazioni asseritamente commesse dai magistrati coinvolti nella vicenda, tutte indicate ai giudici di merito, non erano limitate a presunte violazioni del diritto comunitario; e comunque, alla luce della sentenza Europea sopra richiamata, dovrebbe affermarsi che non è più necessario che il magistrato abbia agito con dolo o colpa grave, essendo sufficiente la manifesta violazione del diritto vigente. Tale conclusione vale anche per i magistrati della Corte di cassazione, il cui operato era oggetto di censura come quello dei giudici di merito, con prove che dimostravano evidentemente il dolo dei loro comportamenti.

5. Con il quinto motivo di ricorso, che per ragioni di economia processuale è da trattare unitamente al terzo, si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del Trattato dell'Unione Europea nonchè dei principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea sopra richiamata.

Si rileva, in proposito, che la citata sentenza della Corte UE, riconoscendo la violazione del diritto dell'Unione, da parte dello Stato italiano, in relazione alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, impone al giudice nazionale, in virtù del principio di prevalenza del diritto comunitario, la disapplicazione della L. n. 117 del 1988. Dalla sentenza della Corte Europea, infatti, discende il principio che anche l'attività di interpretazione può comportare responsabilità per danni e che la colpa grave sussiste anche per la manifesta violazione del diritto vigente nello Stato.

6. I motivi terzo e quinto del ricorso non sono fondati.

6.1. Alla base delle censure in essi formulate sta la convinzione che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea 24 novembre 2011 sopra richiamata avrebbe operato una vera e propria rivoluzione dell'intero sistema della responsabilità civile dei magistrati. Dal contenuto di quella pronuncia deriverebbero infatti, secondo il ricorrente, alcune profonde modifiche, così riassumibili: l'azione di responsabilità sarebbe svincolata dai presupposti del



dolo e della colpa grave, essendo sufficiente la manifesta violazione del diritto vigente; tale azione dovrebbe essere proponibile anche in relazione all'attività di interpretazione della legge; l'intero sistema della L. n. 117 del 1988, siccome ormai in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea, dovrebbe essere disapplicato, in ossequio al principio della prevalenza del diritto comunitario su quello interno.

6.2. Osserva il Collegio che la sentenza Europea appena indicata - come questa Corte ha già incidentalmente osservato nelle sentenze 22 febbraio 2012, n. 2560, e 3 gennaio 2014, n. 41 - ha inciso nel nostro ordinamento nei ristretti limiti ivi indicati. Dalla motivazione e dal dispositivo della pronuncia, infatti, emerge che la Corte Europea ha dichiarato che la Repubblica italiana -escludendo ogni responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo - è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati in tale ambito. La pronuncia perviene a siffatta conclusione senza addentrarsi, peraltro, sul delicato profilo della distinzione tra la nozione di colpa grave contenuta nella L. n. 117 del 1988 e quella di violazione manifesta del diritto vigente individuata dalla giurisprudenza della Corte Europea; punto sul quale la sentenza si limita ad evidenziare che la difesa dell'Italia non aveva fornito adeguata dimostrazione della conformità della giurisprudenza nazionale rispetto agli orientamenti della Corte lussemburghese (punto 45).

A parere di questo Collegio, l'approdo interpretativo al quale è giunta la Corte di giustizia dell'Unione Europea era già insito in una lettura globale del sistema delineato dalla L. n. 117, essendo pacifico che la responsabilità civile dello Stato sussiste per le violazioni del diritto dell'Unione imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado. Ciò che, invece, è del tutto arbitrario è affermare - come vorrebbe l'odierno ricorrente - che la precisazione contenuta nella sentenza Europea possa avere stravolto l'intero sistema della legislazione nazionale; il che non trova in quella pronuncia alcun utile appiglio.

Ed infatti - a prescindere dal rilievo per cui la responsabilità dello Stato risulta ancorata alle violazioni del diritto dell'Unione provenienti da un organo giurisdizionale di ultimo grado, mentre l'azione risarcitoria promossa dall'avv. S. nel presente giudizio ha ad oggetto in prevalenza l'attività di giudici di merito va ribadito nella sede odierna che l'attività di interpretazione della legge resta estranea al territorio della responsabilità civile dei magistrati, per chiara ed inoppugnabile previsione della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 2; nè la sentenza Europea sposta in alcun modo i termini del problema (v. punto 33 della sentenza in esame). Come pure è evidente che la necessaria sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa grave, indicato dall'art. 2, comma 1, cit., non è stato in alcun modo modificato dalla sentenza della Corte lussemburghese, che non lo ha affrontato per nulla.

Ne deriva anche, come ovvio corollario della precedente ricostruzione, che la struttura complessiva delineata dalla L. n. 117 del 1988 è rimasta inalterata nelle sue linee



fondamentali anche dopo la sentenza della Corte di giustizia Europea; sicchè è fuor di luogo censurare la pronuncia della Corte d'appello di Perugia ipotizzando che dalla sentenza Europea derivi, addirittura, un obbligo generalizzato di disapplicazione della normativa interna in nome del principio di prevalenza del diritto comunitario. Il che vale sia per la normativa nazionale nel suo complesso che, più direttamente, per la permanenza della cd. fase di filtro costituita dal giudizio di ammissibilità del quale si discute nel ricorso odierno.

Nel caso in esame, tra l'altro, le presunte gravi ed inescusabili violazioni di legge che il ricorrente ha ipotizzato a carico di numerosi magistrati non coinvolgevano, per quanto è dato comprendere dal ricorso, alcun problema di interpretazione del diritto dell'Unione Europea, per cui la sentenza della Corte di giustizia non può spostare i termini del giudizio.

6.3. E' appena il caso di rammentare che l'odierno ricorrente sollecita anche, a conclusione del proprio ricorso (p. 16) ma senza formulare un ulteriore motivo, la rimessione alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale sui problemi proposti.

Osserva la Corte che - a prescindere dalla genericità con cui la richiesta di rimessione è posta, la quale di per sè ne dovrebbe determinare l'inammissibilità - tutti i dubbi circa la conformità a Costituzione del sistema contenuto nella L. n. 117 del 1988, anche in relazione all'esistenza di una fase di ammissibilità della domanda risarcitoria, sono stati già dissolti dalla menzionata sentenza n. 41 del 2014 di questa Corte, nel quale il problema è stato dibattuto con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale, pervenendosi a risultati che l'odierno Collegio condivide integralmente.

Ne consegue che anche il terzo ed il quinto motivo sono infondati.

7. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4).

Il ricorrente trascrive nel ricorso davanti a questa Corte (pp. 8-13) un'ampia parte dell'atto di reclamo avanzato davanti alla Corte d'appello, nonchè una parte della motivazione del Tribunale oggetto di censura in appello. La trascrizione è finalizzata a dimostrare che il Tribunale prima, e la Corte d'appello poi, avrebbero erroneamente considerato attività interpretativa della legge - con conseguente esclusione della responsabilità civile dei magistrati, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 2, comma 2 - una serie di macroscopiche violazioni di legge, frutto di ignoranza inescusabile e di dolo, assunte senza tenere in considerazione il contenuto degli scritti difensivi depositati dal medesimo avv. S..

A fronte di specifiche e documentate censure, la Corte d'appello non avrebbe "speso una sola parola", con ciò integrando gli estremi dell'omessa pronuncia.

7.1. Il motivo, quando non inammissibile, non è comunque fondato.

Il Collegio osserva, innanzitutto, che non sussiste la lamentata omissione di pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ., perchè la Corte d'appello, sia pure con motivazione stringata ed in parte per relationem, ha specificato che il rigetto del reclamo derivava dalla condivisione della decisione del Tribunale secondo cui i fatti contestati dallo S. ai singoli magistrati si risolvevano, in realtà, in un'attività di interpretazione delle norme di diritto interno, di per sè



esclusa dall'ambito di applicazione della responsabilità civile dei magistrati. La censura, del resto, non contiene alcun profilo di vizio di motivazione.

7.2. Ciò premesso, e dando per assodato che la Corte di merito ha risposto alle domande formulate dall'avv. S., occorre stabilire se tale risposta sia soddisfacente e se resista o meno alle censure di cui al motivo in esame.

Rileva la Corte, dando continuità alla citata sentenza n. 2637 del 2013, che "l'azione di responsabilità del magistrato non può costituire strumento per rimettere in questione le soluzioni giuridiche accolte dal provvedimento posto a base della domanda respinta dal magistrato messo sotto accusa, riproponendo così in sede di azione di responsabilità le ragioni per cui la parte interessata non condivide quelle soluzioni e riaprendo il dibattito sulla correttezza o meno dell'interpretazione adottata". La responsabilità civile, come ha osservato quella sentenza, "ricorre solo allorchè la violazione di legge sia ascrivibile a negligenza inescusabile (Cass. civ. Sez. 1, 26 luglio 1994 n. 6950; Cass. civ. Sez. 3, 14 febbraio 2012 n. 2107); cioè quando vengano disattese soluzioni normative chiare, certe e indiscutibili, o siano violati principi elementari di diritto, che il magistrato non può giustificatamente ignorare (casi di colpa grave); oppure quando ricorrano particolari circostanze - che debbono essere specificamente dedotte in giudizio e dimostrate - tali da evidenziare che, nel singolo caso controverso, l'adozione di una certa soluzione non possa che ascriversi al dolo del giudicante".

Come nel caso oggetto di quella pronuncia, anche il ricorso odierno non va oltre la soglia di un'assoluta genericità, inidonea a superare la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Ed infatti il motivo in esame, che si sviluppa dalla p. 7 alla p. 14 del ricorso, è occupato nella sua maggior parte (pp. 8-13) dalla trascrizione dei motivi di appello, sui quali la Corte perugina non si sarebbe, nell'assunto del ricorrente, pronunciata. Scorrendo però le doglianze ivi contenute - e, in particolare, i punti dalla a) alla g) di cui alle pp. 10-12 del ricorso - si vede con chiarezza che le presunte censure all'operato dei magistrati, che avrebbero integrato gli estremi di errori inescusabili e di abnormità giuridiche, costituiscono censure relative a tipiche attività di applicazione e di interpretazione della legge.

Senza necessità di ripercorrere analiticamente tutti i motivi di appello trascritti dall'avv. S. nel motivo di ricorso in esame, il Collegio osserva, ad esempio, che le censure riguardano: il P.M. avrebbe "formulato un'imputazione falsa in fatto" sotto vari profili;

il G.I.P. non si sarebbe pronunciato sull'applicabilità di una scriminante; il Collegio giudicante del processo di appello non avrebbe consentito all'imputato di compiere spontanee dichiarazioni;

il Collegio della Corte di cassazione penale avrebbe negato all'imputato la difesa personale ed avrebbe "annullato senza rinvio, per intervenuta prescrizione, la pronuncia della Corte d'appello", anzichè assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., e ciò "ignorando le difese" dell'avv. S.. L'elenco delle doglianze ora sommariamente riportate dimostra che esse si risolvevano nell'evidente dissenso dell'avv. S. rispetto alle decisioni



assunte dai magistrati nel giudizio che lo aveva interessato; dissenso che trova legittimo sbocco nell'espletamento di tutti i mezzi di impugnazione che l'ordinamento consente, ma senza oltrepassare tali limiti.

D'altra parte il ricorso, come si è detto, trascrive i motivi di appello senza indicare alcun elemento dal quale possa farsi derivare, anche solo in via dubitativa, l'esistenza degli estremi per l'azione di responsabilità civile nei confronti dei magistrati che hanno emesso i provvedimenti in oggetto.

Da tanto consegue che, ferma restando la correttezza della decisione qui impugnata circa il riconoscimento che le attività contestate erano attività di interpretazione delle norme, è altrettanto evidente che il motivo in esame si risolve nel tentativo di rimettere in discussione, in sede di legittimità, quanto già dibattuto in sede di merito, cercando di ottenere da questa Corte un nuovo e non consentito esame dei fatti.

8. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e ss..

Rileva il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo, anziché rigettarlo, e che, essendo state compensate le spese nel primo grado di giudizio, a maggior ragione si doveva procedere alla compensazione anche in grado di appello.

8.1. Il motivo, che non è propriamente neppure tale, in quanto non dotato di autonoma valenza, non è fondato.

Esso è costruito, infatti, sulla convinzione che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare il reclamo inammissibile, anziché rigettarlo, mantenendo ferma la compensazione già disposta dal giudice di primo grado.

E' evidente, invece, che la Corte territoriale ha fatto doverosa applicazione del principio di soccombenza che, tra l'altro, sarebbe stata configurabile anche se la decisione fosse stata nel senso auspicato dell'inammissibilità - per cui non è ben chiaro di cosa possa oggi dolersi il ricorrente.

9. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non sussistono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di processo esente, a norma della L. n. 117 del 1988, art. 15.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 1 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015 Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015.